



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

**Regolamento didattico e per il funzionamento della
Scuola di specializzazione in
Beni storico-artistici**

Parere del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2014
Approvazione del Senato Accademico del 25.02.2015
Emanato con D.R. n. 132 del 05.03.2015



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Art. 1 – Natura e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento interno si applica alla Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici, istituita ai sensi della Legge n. 29 del 23 febbraio 2001, art. 6, e del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, art. 3, conformemente al D.M. del 31 gennaio 2006 sul “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”.
2. L’uso, nel presente regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Art. 2 – Finalità della Scuola

1. La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
2. Per il conseguimento del titolo di specializzazione è necessaria l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, articolati in due anni di corso.

Art. 3 – Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola di Specializzazione (CSS).
2. Il CSS è composto dai docenti che svolgono attività didattica ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo presso la Scuola stessa, nonché, ai sensi all’art. 23 del Regolamento elettorale di Ateneo, da due rappresentanti degli specializzandi, se eletti.
3. Concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti:
 - a) i docenti di cui all’art. 55, comma 1, dello Statuto;
 - b) i rappresentanti degli specializzandi.
4. Il CSS, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, esercita le competenze proprie di un Consiglio di Corso di Studio, e, in particolare:
 - a) programma e coordina le attività didattiche per il conseguimento del titolo di specializzazione,
 - b) formula i piani di studio ufficiali,
 - c) delibera circa il coordinamento dei programmi dei singoli insegnamenti;
 - d) delibera in merito alle pratiche relative alla carriera degli specializzandi;
 - e) formula proposte in merito a modifiche al presente Regolamento del Corso.
5. Il CSS elegge al suo interno, con voto segreto, il Direttore, scegliendolo tra i professori di ruolo di I fascia dell’Ateneo titolari di incarichi di insegnamento nella Scuola. In caso di mancanza o di motivata indisponibilità di professori di prima fascia, può essere eletto un professore di seconda fascia. Il mandato del Direttore è di tre anni, rinnovabili.
6. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola ed esercita le funzioni proprie dei Coordinatori di Corso di Studio, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, art. 21.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Art. 4 – Ammissione

1. In conformità alle normative vigenti, si accede alla Scuola con un titolo di studio di secondo ciclo universitario o un diploma di laurea dell'ordinamento previgente.
2. L'iscrizione è subordinata al possesso di requisiti minimi di accesso e al superamento di un concorso di ammissione.
3. Sono ammessi al concorso anche coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università estere, accertato dalle competenti autorità italiane e che sia dichiarato equipollente dal CSS ai soli fini della iscrizione alla Scuola. I predetti titoli devono essere posseduti al momento della scadenza del bando di concorso.
4. I cittadini non comunitari sono ammessi al concorso in base alle disposizioni vigenti in materia.
5. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, e in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture e attrezzature disponibili, la Scuola accetta un numero massimo di iscritti per ogni anno di corso secondo quanto indicato nel Manifesto degli Studi.
6. I requisiti minimi di accesso sono specificati nel Manifesto degli Studi.
7. Il concorso di ammissione è per titoli ed esami e si svolge secondo le modalità stabilite nel Manifesto degli studi.
8. La valutazione dei titoli non può superare il 30/100 del punteggio complessivo attribuibile al candidato. I titoli valutabili sono indicati nel Manifesto degli studi.
9. Per le prove d'esame la Commissione avrà a disposizione il 70/100 del punteggio complessivo attribuibile al candidato. Il voto minimo per superare con esito positivo le prove ed essere considerato idoneo all'ammissione alla Scuola è di 42/100.
10. Il concorso di ammissione è finalizzato alla formulazione di una graduatoria generale di merito che consenta la copertura dei posti disponibili, con conseguente ammissione dei candidati che hanno superato il concorso fino al raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili. La graduatoria è formulata dalla Commissione, applicando i criteri di valutazione dei titoli e delle prove. In caso di parità di punteggio precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del diploma di laurea; in caso di ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età. La graduatoria è resa pubblica secondo quanto indicato nel Manifesto degli Studi e in conformità alla normativa vigente.
11. La Commissione per l'esame di ammissione è nominata dal Direttore della Scuola, su proposta del CSS, ed è costituita da non meno di tre professori o ricercatori.

Art. 5 – Ordinamento degli studi

1. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione si attiene al D.M. del 31 gennaio 2006 sul "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale". Il piano degli studi è proposto dal Consiglio, approvato dal Consiglio di Dipartimento e pubblicato nel Manifesto degli Studi.
2. Il calendario dei corsi e delle altre attività formative è definito, anno per anno, dal CSS. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel Manifesto degli Studi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

3. Per la ammissione al secondo anno del corso lo specializzando deve conseguire il numero di CFU previsto per il primo anno, salvo quanto disposto dal successivo comma. Il passaggio d'anno viene espresso, di norma, da un voto unico finale, media matematica dei voti riportati nei singoli esami.
4. Lo specializzando, nel caso in cui per gravi e giustificati motivi non abbia conseguito il totale dei CFU previsti per il passaggio al secondo anno di corso può essere ammesso a quest'ultimo, purché il numero di crediti acquisito sia pari o superiore ai tre quarti di quelli previsti. Tale istanza è soggetta all'approvazione del CSS, che stabilisce le modalità di recupero.
5. Gli esami di ciascun anno di corso devono essere sostenuti entro il termine del 30 settembre successivo alla conclusione dei corsi.
6. Il corso di specializzazione si conclude con un esame finale di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e confermi le capacità collegate alla specifica professionalità. Per lo svolgimento dell'esame finale di diploma è prevista una sola sessione, la cui data è stabilita dal CSS, deve essere pubblicata con almeno tre mesi di anticipo e deve aver luogo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla conclusione del ciclo didattico.
7. Per la ammissione all'esame finale di diploma lo specializzando deve aver superato tutti gli esami del corso.
8. La Commissione giudicatrice dell'esame finale di diploma è nominata dal Direttore della Scuola, su proposta del CSS, ed è costituita da docenti del corso di specializzazione in numero minimo di cinque e massimo di sette membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e da un minimo di due a un massimo di quattro membri supplenti.
9. Per conseguire il diploma di specializzazione il candidato deve ottenere la votazione minima di 66/110. Ove il candidato consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimità.

Art. 6 – Obbligo di frequenza e assenze

1. La frequenza ai corsi e alle altre attività formative è obbligatoria e deve svolgersi secondo le modalità stabilite dal CSS, in conformità alla normativa vigente in materia e come disposto nel Manifesto degli Studi.
2. Il mancato adempimento agli obblighi di frequenza comporta la sospensione degli studi di cui all'art. 7 del presente regolamento. Sono ammesse deroghe parziali all'obbligo di frequenza o al monte ore di assenze annuale eventualmente consentito dal Manifesto degli studi per gravi e documentati motivi. Lo specializzando deve far pervenire entro il 30 aprile dell'anno di riferimento apposita domanda di deroga alla Direzione della Scuola. Il CSS delibera se accogliere le domande e, in caso di accoglimento, stabilisce le modalità di recupero delle attività didattiche non frequentate.
3. Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'assenza per periodi superiori complessivamente a tre settimane didattiche nei mesi in cui si svolge l'attività della Scuola stabiliti nel Manifesto degli Studi, comporta sempre la sospensione degli studi di cui all'art. 7 del presente regolamento.
4. Le assenze per partecipazione a corsi, convegni, ecc. devono essere autorizzate dal CSS che garantisce la loro inerenza e coerenza con l'iter formativo dello specializzando. Tali assenze non rientrano nel computo relativo agli obblighi di frequenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Art. 7 – Sospensione

1. Lo specializzando deve chiedere con apposita istanza scritta la sospensione degli studi nell'ipotesi d'iscrizione ad altre scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di I e di II livello, fino al conseguimento dei relativi titoli.
2. Lo specializzando può chiedere con apposita istanza scritta di sospendere gli studi per almeno un anno accademico nel caso di:
 - a) servizio militare, o iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi;
 - b) servizio civile, per l'anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
 - c) maternità;
 - d) nascita di figlio, per l'anno accademico in corso o immediatamente successivo alla data di nascita. La sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori;
 - e) grave infermità, attestata da certificazione medica, di durata superiore a tre mesi, per l'anno accademico in corso o per quelli successivi all'evento, ovvero per l'intera durata dell'infermità;
 - f) gravi e documentati motivi inerenti alle condizioni personali e familiari dello specializzando, diversi da quelli già previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal presente regolamento, sottoposti al parere del Delegato del Rettore per la didattica dell'Università e a delibera del CSS sull'ammissibilità della sospensione degli studi.
3. La sospensione per uno o più anni accademici implica il recupero delle attività formative e dei relativi CFU nei successivi cicli di insegnamento, compatibilmente con la programmazione didattica, e la posticipazione dell'esame finale di diploma alla prima sessione utile.
4. Negli anni di sospensione ottenuta nei casi previsti dal presente articolo lo specializzando non pagherà tasse universitarie. In tutti i casi non potrà compiere alcun atto di carriera.

Art. 8 - Iscrizione in qualità di ripetente

1. Lo specializzando è tenuto a ripetere l'iscrizione al medesimo anno qualora non sia stato ammesso all'anno successivo o all'esame finale di diploma o non lo abbia superato.
2. Non è consentito ripetere il medesimo anno per più di una volta.
3. Non è ammessa l'iscrizione in qualità di fuori corso.

Art. 9 - Trasferimento e rinuncia

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia e previo nulla-osta da parte del CSS nonché dell'Università di destinazione. Il trasferimento è possibile solo dopo il sostenimento dell'esame finale annuale dell'anno in corso e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre.
2. Lo specializzando che intenda rinunciare al proseguimento degli studi è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Area servizi per la didattica dell'Università e alla Direzione della Scuola.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Art. 10 - Decadenza

1. Lo specializzando decade quando:

- a) al termine dell'anno di iscrizione in qualità di ripetente di cui all'art. 8 del presente regolamento non abbia conseguito tutti i CFU previsti;
- b) non riprenda immediatamente gli studi una volta cessato il periodo di sospensione di cui all'art. 7 del presente regolamento.
- c) non rinnovi l'iscrizione agli anni successivi al primo entro i termini stabiliti dal Manifesto degli Studi.

2. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di sua emanazione con Decreto Rettoriale.